



COMUNE DI SAGAMA

Provincia di Oristano

REDAZIONE

Corso Vittorio Emanuele , 46 - 08010 SAGAMA

tel 0785 34806 fax 0785 34692

AREA TECNICA
e – mail ufftecnic@comune.sagama.or.it
PEC: tecnico@pec.comune.sagama.or.it

PROT. N.3476 DEL 09/12/2025

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI SAGAMA – ai sensi della L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 "Legge di Stabilità 2022", art. 15, commi 1, 2 e 3.

ANNUALITA' 2025 / SECONDO SEMESTRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

Considerato che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

Considerato altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 - Art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi;

Considerato altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01.06.2023 - Art. 13 legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore di 3.000 abitanti e legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1425 del 06/06/2023 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti". Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Ripartizione stanziamento integrativo anno 2023 e anno 2025.

- a favore di questo Comune risulta assegnato il contributo totale di € 221.596,01, suddiviso come segue:

€ 46.816,06 per l'annualità 2022;

€ 3.121,07 per l'annualità 2023;

€ 78.026,76 per l'annualità 2023;

€ 46.816,06 per l'annualità 2024

€ 46.816,06 per l'annualità 2025;

Considerato che l'allegato alla Deliberazione GR n. 19/48 del 06/06/2023 all'art. 13 legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 prevede:

- gli indirizzi operativi ai comuni per l'individuazione dei beneficiari (Indirizzi cogenti punti da 1 a 16);
- che ciascun comune nel ei propri bandi, possono prevedere condizioni aggiuntive rispetto agli indirizzi sopraelencati.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 33 del 19.10.2023 sono stati impartiti gli indirizzi al Responsabile dell'areatecnica ed altresì sono stati dettati i seguenti criteri aggiuntivi:

Criteri	Punteggio
A. Età del richiedente	
- dai 18 ai 45 anni	20
- oltre i 45 anni	10
B. Giovani coppie	10
C. Nucleo familiare composto da:	
- 3 componenti	5
- 4 componenti	10
- 5 o più componenti	15
D. Proposte progettuali che prevedono la realizzazione di lavori di ristrutturazione di immobili nel centro storico	15
- immobile fatiscente e/o dichiarato inagibile	5
che interessino tra l'altro facciata/e visibile/i da pubblica via	
- una facciata	5
- due facciate	10
E. Proposte progettuali che prevedono contemporaneamente acquisto e ristrutturazione immobili in centro storico	15
F. Coloro che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune	5
G. A parità di punteggio verrà considerate la condizione di svantaggio economico e sociale, con priorità per I soggetti portatori di handicap	

Vista la determinazione del servizio tecnico n.° 186 del 03/07/2025 con la quale si approva il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000, all'interno del centro abitato del Comune di Sagama per l'anno 2025/secondo semestre, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01.06.2023;

RENDE NOTO

1. OGGETTO E FINALITÀ

L'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022 prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti.

Il bando è finalizzato a contrastare lo spopolamento delle aree individuate.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Secondo la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1425 del 06/06/2023 vengono ripartite le risorse finanziarie stanziate neltriennio 2022-2025.

Per il comune di Sagama le risorse finanziarie assegnate per un totale complessivo di € 221.596,01 sono così ripartite:

- € 46.816,06 per l'annualità 2022;
- € 78.026,76 per l'annualità 2023;
- € 3.121,07 per l'annualità 2023;
- € 46.816,06 per l'annualità 2024;
- € 46.816,06 per l'annualità 2025;

Le annualità 2022, 2023 e 2024 risultano essere assegnata contributi per un importo totale di € 124.672,54.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

- A) Il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- B) Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- C) Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- D) Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- E) Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- F) L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- G) Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- H) Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- I) I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo eventuali proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- J) Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Tuttavia, sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- K) Al momento della pubblicazione del bando l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato e/o i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

NOTA CHIARIMENTO: Come da riscontro RAS prot. 36153 del 20/09/2022 assunta al prot. dell'ente al n. 5195 del 20/09/2022 sono ammissibili esclusivamente *"gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*. E tra le condizioni aggiuntive non possono essere inseriti interventi di restauro e risanamento conservativo come da lettera c) comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001.

3. AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

Pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento:

- In caso di acquisto della prima casa o ristrutturazione, come definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01.06.2023, sono ammessi al contributo gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022

La data di riferimento è:

- a. per l'acquisto la data di sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita;
- b. per la ristrutturazione la data di emissione della prima fattura relativa ai lavori di ristrutturazione.

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

4. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI

Il contributo è concesso a chi ha, o trasferisce, la residenza anagrafica nel comune di Sagama entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia un piccolo comune della Sardegna con popolazione inferiore a 3000 abitanti. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel comune di Sagama e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'importo massimo erogabile è di euro 15.000 a soggetto.

Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15000 a soggetto.

Considerata l'esiguità delle risorse, l'ultimo beneficiario collocato in graduatoria, per l'anno di riferimento, in caso di parziale insufficienza delle risorse, potrebbe essere soddisfatto in parte con fondi stanziati per l'annualità 2024 e, per la parte restante, con fondi stanziati per il 2025.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Oltre ai criteri minimi stabiliti dalla RAS qui di seguito riassunti, Nuovi indirizzi come da Allegato alla Delib. DGR n. 19/48 del 01.06.2023 per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi;

Paragrafo 1 - Indirizzi operativi ai Comuni per l'individuazione dei beneficiari:

- 1) *il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori., per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. Si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento.*
- 2) *il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;*
- 3) *il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
- 4) *il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;*
- 5) *il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna; si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammessa se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;*
- 6) *gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";*
- 7) *l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni*

- dell'edificio; si specifica che l'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio.**
- 8) *il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo; Si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento.*
 - 9) *il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione. A partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione oggetto di contributo.*
 - 10) *nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;*
 - 11) *i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;*
 - 12) *le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;*
 - 13) *tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;*
 - 14) *il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 198. Si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.*
 - 15) *al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto in ottemperanza ai nuovi indirizzi di cui alla deliberazione, nei nuovi bandi sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.*
 - 16) *al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione in ottemperanza ai nuovi indirizzi di cui alla deliberazione, nei nuovi bandi sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.*

In ordine ai criteri prioritari e non discriminatori che ciascun Comune può individuare nel proprio bando, a titolo puramente indicativo, potrebbero avere priorità o un punteggio maggiore i richiedenti:

- 1) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;
- 2) che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili;
- 3) che hanno un nucleo familiare più numeroso (nel caso di nucleo familiare in fase di costituzione deve tenersi in considerazione la composizione del nucleo familiare costituendo);
- 4) che sono giovani coppie;
- 5) in condizione di debolezza sociale o economica.

Secondo gli indirizzi della Giunta comunale sono stabiliti i seguenti punteggi premiali:

Criteri	Punteggio
H. Età del richiedente	
- dai 18 ai 45 anni	20
- oltre i 45 anni	10
I. Giovani coppie	10
J. Nucleo familiare composto da:	
- 3 componenti	5
- 4 componenti	10
- 5 o più componenti	15
K. Proposte progettuali che prevedono la realizzazione di lavori di ristrutturazione di immobili nel centro storico	15
- immobile fatiscente e/o dichiarato inagibile	5

che interessino tra l'altro facciata/e visibile/i da pubblica via	
- una facciata	5
- due facciate	10
L. Proposte progettuali che prevedono contemporaneamente acquisto e ristrutturazione immobili in centro storico	15
M. Coloro che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune	5
N. A parità di punteggio verrà considerate la condizione di svantaggio economico e sociale, con priorità per I soggetti portatori di handicap	

Nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affilati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

Giovani coppie

Si considerano giovani coppie i fidanzati e/o i conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali può anche essere convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia). Le coppie già coniugate devono risultare sposate nell'anno 2023; la condizione convivenza, invece, deve durare da almeno due anni per le sole coppie conviventi more uxorio. Tale condizione è comprovata nell'anno 2023 mediante iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia oppure attraverso un'autocertificazione. Il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno uno all'interno della coppia, con la precisazione che il requisito si intende rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2023

7. MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

8.1 Modalità:

- 8.1.1 Le domande per la richiesta del contributo devono essere presentate **entro e non oltre il 09/01/2026 alle ore 12:00**.
- 8.1.2 La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità, debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente avvalendosi del modulo A predisposta ed allegata al presente bando, unitamente ad un documento in corso di validità. Ed in caso di edificio Inagibile, apposita certificazione secondo quanto indicato all'art. 7.
- 8.1.3 La stessa dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
 - **Invio di raccomandata A/R o mediante consegna a mano** all'indirizzo Ufficio Protocollo del Comune di Sagama, Corso Vittorio Emanuele III n. 46, 09090 Sagama (OR).
Sul plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: "**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI SAGAMA - ANNUALITÀ 2025 – SECONDO SEMESTRE**", seguito dal nome e cognome del richiedente.
In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora del protocollo di arrivo.
 - **Invio in via telematica** mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.sagama.or.it indicando nell'oggetto del messaggio "Domanda bando contributo Prima Casa – annualità 2024/2" seguito dal nome e cognome del

richiedente. Si ribadisce che alla richiesta di contributo (Allegato A), debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del Documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente.

- a. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato;
- b. Il Comune di Sagama è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici;
- c. Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora di ricezione della PEC.

8.2 Documentazione di comprova dei requisiti:

In seguito all'esame delle domande, ed esclusivamente per le domande ammissibili ed altresì finanziabili, saranno richiesti i seguenti documenti di comprova:

Per l'acquisto:

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Fotocopia dell'originaria licenza o concessione edilizia e del certificato di abitabilità (se prescritti all'epoca della costruzione), (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967);
- Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo richiesto;

Per la ristrutturazione:

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Atto di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, e computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa.

Nel caso in cui, in seguito all'istruttoria dei documenti di comprova, non sia verificata l'ammissibilità al contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa.

8. STIPULA DEL CONTRATTO

Per la erogazione del contributo l'amministrazione comunale, nella persona del responsabile del servizio tecnico, stipulerà apposito contratto con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente. Le risorse verranno erogate successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogitò previa rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'area tecnica competente gestirà la fase dell'istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- A valutare l'ammissibilità formale delle domande;
- A definire la graduatoria delle domande ammissibili sulla base del punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio verrà considerata la condizione di svantaggio economico e sociale, con priorità per i soggetti portatori di handicap.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente art. 8 "Modalità e termini di presentazione delle domande".

Il responsabile dell'area tecnica, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, **entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande:**

- All'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio con indicata l'ammontare massimo del contributo concedibile a ciascuna di esse, distinguendole tra finanziabili e non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, ed altresì dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.

L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A) Acquisto:

Erogazione del contributo in un'unica soluzione a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario. Il contributo potrà essere erogato anticipatamente previa presentazione di fideiussione.

B) Ristrutturazione:

Il Comune potrà trasferire ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti:

- Fino al 70% del contributo concesso a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo di apposita polizza fideiussoria di importo pari all'importo richiesto;
- Saldo del contributo concesso a seguito della corretta esecuzione dell'intervento (compresa la rendicontazione delle spese) e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

Ove le spese sostenute siano inferiori, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con riproporzionamento della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.

I finanziamenti concessi possono essere erogati anche ad ultimazione dei lavori autorizzati, purchè richiesto dai beneficiari, fermo restando l'obbligo di stipula della convenzione con il Comune.

Le spese effettuate per la realizzazione dell'intervento devono essere documentate con fatture quietanziate e consegnate in copia conforme all'originale al Comune al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito.

11. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

- 12.1 Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- 12.2 Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- 12.3 Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo, il beneficiario dovrà restituire al Comune l'intero contributo.
- 12.4 Il beneficiario del contributo è soggetto all'obbligo di mantenere la destinazione e l'utilizzo dell'immobile oggetto di contributo a prima abitazione per cinque anni a decorrere dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- 12.5 Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'immobile ad uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

12. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

- 13.1 L'ufficio competente provvede a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione.
- 13.2 Il comune durante i cinque anni di impegno del contributo potrà effettuare due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.
- 13.3 Il beneficiario è obbligato a consentire e ad agevolare le attività di sopralluogo da parte del comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui vi sono possibili controlli.
- 13.4 Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, l'area tecnica competente provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.
- 13.5 Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato il responsabile dell'area tecnica competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine perentorio di 10 giorni, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso tale termine si procederà ad adottare gli atti di conseguenza.
- 13.6 I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di approvazione della graduatoria fino a cinque anni successivi all'erogazione del contributo.

13. RINUNCE, DECADENZE, REVOCHE

14.1 RINUNCE

Il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. In tal caso il comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il responsabile del procedimento attiverà la procedura per il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

14.2 DECADENZE, REVOCHE

Il comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale (salvo circostanze eccezionali esempio: calamità naturali, gravi motivi di salute certificabili...) nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- b) Il beneficiario aliena l'immobile prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo;

- c) Qualora il beneficiario affitti l'immobile oggetto di contributo nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- d) Qualora il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso, entro i 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- e) Il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- f) La mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- g) La falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario enon sanabile;
- h) La rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dalla convenzione;
- i) Qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il geom. Graziella Mette, contattabile nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, ai seguenti recapiti:

telefono: 0785 /34806 int. 6 -pec: tecnico@pec.comune.sagama.or.it

15. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Sagama – Corso Vittorio Emanuele III n.46, - P. IVA/C.F. 00158960914 Tel 0785/34806 fax 0785/34692 – PEC: protocollo@pec.comune.sagama.or.it - Posta elettronica: ufftecnicocomune.sagama.or.it

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società Nicola Zuddas SRL, con sede in Cagliari, Via G.B. Tuveri, n. 22 – CF/PI 01913870927

Responsabile del trattamento: funzionario del Servizio Tecnico del Comune di Sagama;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personal, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma – t. (+39 - 06 696771 – fax (+39 - 06 69677 3785 – PEC protocollo@pec.gpdp.it – Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

16. DISPOSIZIONI FINALI

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di Sagama si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dando pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.